



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

Spett.li Attività Commerciali e Artigianali

Locali aperti al pubblico Strutture ricettive

OGGETTO: misure urgenti di prevenzione per il contagio e diffusione del COVID-19 – CORONAVIRUS – D.P.C.M. 09/03/2020

Si porta a conoscenza che, come disposto dal Decreto Ministeriale del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 emanato il 09/03/2020 che dispone che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale":

art.1 comma 1 punto n): *"sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06:00 alle 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all'apertura al pubblico"*

L'attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

art.1 comma 1 punto o): *"sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di UN METRO, le richiamate strutture dovranno essere chiuse";*

art.1 comma 1 punto r): *"nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione"*

SI CHIEDE inoltre di provvedere ad una giusta e puntuale informazione presso i locali di propria competenza, nel trasmettere le regole di prevenzione CORONAVIRUS da seguire da parte degli utenti e di tenere costantemente aggiornati gli stessi in merito ad eventuali aggiornamenti delle prescrizioni.

Si raccomanda di adottare tutte le misure contenute nell'Art. 1 comma 1 lettere n) o) r) soprariportate, il cui rispetto sarà oggetto di controllo da parte delle Autorità preposte;

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Decimomannu 10.3.2020

LA SINDACA
dott.ssa Anna Paola Marongiu
Anna Paola Marongiu